



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego del prodotto fitosanitario D-D SOIL SERRA I, contenente la sostanza attiva 1,3-dicloropropene.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2022/740 di non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene del 13 maggio 2022, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, ritenuta indispensabile per il controllo dei nematodi nel terreno;

TENUTO CONTO che il Servizio Fitosanitario Centrale ha affermato per la stagione agricola 2023, la presenza di una grave emergenza fitosanitaria determinata dai nematodi del terreno e l’indispensabilità dell’impiego della sostanza attiva 1,3-dicloropropene per contrastarne la diffusione;

VISTO il parere del Servizio Fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it in data 17.04.2023;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa Certis Belchim B.V. con sede legale in Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, PAESI BASSI, diretta ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario D-D SOIL SERRA I contenente la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, da impiegare per il contenimento dei nematodi del terreno;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all’autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo non superiore 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

TENUTO CONTO che il Servizio Fitosanitario Centrale ha affermato l’assenza di metodi alternativi efficaci per contrastare l’emergenza fitosanitaria determinata dai nematodi del terreno;

CONSIDERATA la necessità di ridurre progressivamente l'impiego delle sostanze attive non approvate e di limitarne l'utilizzo alle colture di pomodoro, basilico, fragola, bietola portaseme, tabacco e carota e ai territori indicati nell'allegato al presente decreto.

VISTA la nota dell'Ufficio con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato dalle Imprese interessate ai sensi del D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

L'Impresa Certis Belchim B.V. con sede legale in Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, PAESI BASSI, è autorizzata ad immettere in commercio, dalla data del presente decreto e per un periodo massimo di 120 giorni, il prodotto fitosanitario D-D SOIL SERRA I a base di 1,3-dicloropropene, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per la lotta contro i nematodi del terreno, destinato alla semina o trapianto delle colture pomodoro, basilico e fragola, esclusivamente nei territori riportati nell'elenco allegato al presente decreto e con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al medesimo decreto.

L'Impresa è tenuta a dichiarare i dati di vendita del prodotto D-D SOIL SERRA I a base di 1,3-dicloropropene, per la stagione agricola 2023, ai Servizi Fitosanitari Regionali interessati e al Servizio Fitosanitario Centrale

Il prodotto fitosanitario è registrato al n.**18391**

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà comunicato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, li 19 giugno 2023

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dr. Ugo DELLA MARTA

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"

*Il referente: Pasquale Cavallaro
Il responsabile del procedimento: Rosanna Lento
L'estensore: Loredana Borrelli*

1,3 Dicloropropene

Finestra di trattamento Giugno-Settembre

Coltura	Regione	Provincia	Comune
Pomodoro (coltura protetta e serra)	Sicilia	Ragusa	Acate
			Comiso
			Ispica
			Modica
			Pozzallo
			Ragusa
			Rosolini
			Santa Croce Camerina
			Scicli
			Vittoria
		Siracusa	Cassibile
			Noto
			Pachino
			Portopalo di Capo Passero
			Rosolini
		Trapani	Marsala
			Campobello di Mazara
			Castelvetrano
			Paceco
			Mazara del Vallo
		Caltanissetta	Gela
			Niscemi
		Agrigento	Licata
Palma di Montechiaro			
Fragola (vivaio e in campo)	Campania	Caserta	Carinola
			Casal Di Principe
			Casapesenna
			Caserta
			Cellole
			Falciano
			Francolise
			Frattamaggiore
			Frignano
			Gricignano
			Lusciano
			Mondragone
			Orta di Atella
			Parete
			San Cipriano di Aversa
		San Marcellino	
Salerno	Eboli		

		Napoli	Giugliano in Campania	
			Caivano	
	Emilia-Romagna	Ferrara		Lagosanto
				Codigoro
				Comacchio
				Ostellato
				Mesola
		Ravenna	Cervia	
			Ravenna	
	Veneto	Verona		Buttapietra
				San Martino Buon Albergo
				Zevio
				Caldiero
				San Giovanni Lupatoto
				Palù
				Oppeano
				Isola della Scala
				Trevezuolo
				Nogarole Rocca
				Mozzecane
				Vigasio
				Villafranca
				Castel D'Azzano
				Sorgà
				Erbè
				Nogara
				Verona
				Minerbe
				Bevilacqua
		Albaredo d'Adige		
		Bonavigo		
		Legnago		
		Bovolone		
	Povegliano			
Lazio	Roma	Cerveteri		
	Latina	Fondi		
		Terracina		
		Monte S. Biagio		
Basilico	Veneto	Verona	Oppeano	
			Bovolone	
			Isola della Scala	
	Padova	Borgo Veneto		
		Ospedaletto		
	Vicenza	Asigliano Veneto		
Sossano				
Liguria	Imperia	Arma di Taggia		
		Badalucco		

			Bordighera
			Camporosso
			Castellaro
			Ceriana
			Cervo
			Cipressa
			Civezza
			Costarainera
			Diano Marina
			Diano San Pietro
			Dolceacqua
			Imperia
			Montalto-Carpasio
			Ospedaletti
			Pietrabruna
			Pompeiana
			Riva Ligure
			San Bartolomeo
			San Biagio della Cima
			San Lorenzo al Mare
			Sanremo
			Santo Stefano al Mare
			Seborga
			Soldano
			Taggia
			Terzorio
			Vallebona
			Vallecrosia
			Ventimiglia
		Savona	Albenga
			Alassio
			Albisola Superiore
			Andora
			Boissano
			Borghetto Santo Spirito
			Borgio Verezzi
			Celle Ligure
			Ceriale
			Cisano sul Neva
			Finale Ligure
			Garlenda
			Loano
			Magliolo
			Ortovero
			Pietra Ligure
			Quiliano
		Savona	
		Tovo San Giacomo	
		Vado Ligure	
		Villanova d'Albenga	

		Genova	Arenzano
			Cogoleto
			Genova
			Lavagna
			Rapallo
		La Spezia	Ameglia
			Castelnuovo Magra
			Luni
			Sarzana

D-D® SOIL Serra I

Nematocida – Fumigante del suolo

Uso consentito in serra su terreno in assenza di coltura

Composizione di D-D® SOIL Serra I

1,3 Dichloropropene g. 94 (=1161,8 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100,0



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H301 Tossico se ingerito. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H311 Tossico per contatto con la pelle. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H331 Tossico se inalato. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P308+311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331 NON provocare il vomito. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Certis Belchim B.V.

Sede legale: Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht

Sede secondaria: Via Varese 25/D – 21047 Saronno Tel. 02.9609983

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

TEPSA Av. Moll de l'Energia, 408039 Barcelona España

Taglie autorizzate: 42 - 50 - 205(*) litri

Registrazione n. 18391 del 19/06/2023 del Ministero della Salute

Partita n.: Vedere sulla confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo paralizzante. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. **SNC:** cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. **Apparato digerente:** dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. **Apparato respiratorio:** dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico. **Terapia:** allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito grolarsi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleli.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontano dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

AVVERTENZE: deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari.

Durante la manipolazione del prodotto usare maschera facciale intera con filtro specifico per i vapori organici, guanti ed indumenti protettivi resistenti alle sostanze chimiche.

Durante l'applicazione del prodotto e durante le operazioni di rimozione del film plastico ricoprente il suolo usare un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i vapori organici, indumenti protettivi e guanti adatti.

Far precedere il rientro in serra da idonea ventilazione.

Dopo la rimozione del film plastico per i successivi 10 giorni non rientrare nelle zone trattate senza un apparecchio respiratorio dotato di filtro specifico per i vapori organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Entro questo periodo effettuare una lavorazione del terreno al fine di arieggiarlo.

Segnalare l'area trattata con apposite tabelle e garantire il rispetto di una distanza non inferiore a 20 metri dagli astanti durante l'applicazione del prodotto.

I fusti contenenti il prodotto, in fase di prelievo, debbono essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento di materiale adatto e volume idoneo.

Nel caso di perdite e sversamenti accidentali del prodotto, allontanare gli astanti e dotare la squadra di emergenza di tuta chimica protettiva completa e autorespiratore.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche: è indicato per la lotta a tutte le specie di Nematodi che formano galle (*Meloidogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale a tutte le anguillule che infestano terreni in assenza di coltura destinati alla semina e/o trapianto in serra o tunnel con un utilizzo limitato alle seguenti colture e territori (per la

specificità dei Comuni fare riferimento al Decreto di autorizzazione):

Pomodoro: Sicilia (Ragusa, Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Agrigento)

Basilico: Veneto (Verona, Padova, Vicenza), Liguria (Imperia, Savona, Genova, La Spezia)

Fragola: Campania (Caserta, Salerno, Napoli), Veneto (Verona), Emilia Romagna (Ferrara, Ravenna), Lazio (Roma, Latina)

Prima di applicare il prodotto effettuare un'analisi nematologica su campioni di terreno da trattare.

Applicazione mediante manichette fornite di gocciolatori (tubo forato).

Il Prodotto deve essere utilizzato solo da operatori professionali in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 9 del D.L.vo. 150/2012.

Rispettare un intervallo di 2 anni tra un trattamento e l'altro sullo stesso appezzamento.

Dosi massime di applicazione: 180 l/ha.

Per prevenire le eventuali perdite del fumigante e per assicurarsi che una efficace concentrazione di prodotto rimanga nel terreno per un periodo più prolungato, si deve applicare il prodotto tramite manichetta (tubo forato) e coprire il suolo con telo pacciamante non forato, debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto alle correnti d'aria e la conseguente perdita di prodotto.

Tempo di permanenza del telo: 14/21 giorni

Quando la copertura deve essere rimossa, procedere prima a sollevare i margini interrati e, dopo 12-24 ore, l'intero telo di plastica.

Semina-trapianto: ad una distanza di 14/21 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura o una epicultura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina o il trapianto devono essere eseguiti 14/21 giorni dopo l'areazione del terreno ed almeno 31 giorni dopo il trattamento.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo

Fitossicità: essendo i vapori del prodotto fitotossici i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili

Intervallo di sicurezza: dal momento del trattamento far scorrere 14/21 giorni per l'eliminazione del film plastico e almeno 31 giorni per le semine e o i trapianti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

- Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
- Osservare una fascia di rispetto non trattata di 20 metri da qualsiasi corpo idrico superficiale naturale o artificiale, permanente o temporaneo ad eccezione di scoline e adduttori d'acqua per l'irrigazione.
- Divieto di utilizzo del prodotto a meno di 200 metri dalle seguenti aree protette, individuate nell'Allegato 9 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;
 - b) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
 - c) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione;
- Divieto di utilizzo del prodotto nelle zone individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar recepita con decreto del Presidente della Repubblica 448/1976.
- Nelle aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE recepite rispettivamente con la legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, l'Utilizzatore è tenuto ad informare preventivamente l'Autorità competente in merito alle modalità e alla data di esecuzione del trattamento.

VALIDITÀ' REGISTRAZIONE: dal 19/06/2023 al 16/10/2023

(*)**ATTENZIONE: per la sola taglia da 205 litri:** lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/06/2023